

TESTO DISEGNO DI LEGGE

**DISEGNO DI LEGGE RECANTE LEGGE QUADRO PER LA  
PROMOZIONE DEL TURISMO SPORTIVO E LA REALIZZAZIONE DI  
IMPIANTI DA GOLF.**

## ART. 1

### *(Principi generali e obiettivi)*

1. La presente legge ha lo scopo di qualificare l'offerta turistica sportiva in ambito nazionale ed internazionale e di promuovere la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici, nel rispetto del riparto delle competenze fra Stato e Regioni.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per i beni e le attività culturali, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, approva il piano di promozione del turismo sportivo, con particolare riferimento alla costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli impianti sportivi dedicati alla pratica del golf. E' fatta salva l'applicazione della disciplina vigente in tema di valutazione ambientale strategica.
3. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 2, le Regioni, sentiti gli enti locali, e d'intesa con gli enti parco nazionali e gli enti gestori delle aree marine protette, individuano i siti più idonei a costituire area di sedime degli impianti golfistici; a tal fine accertano altresì la relativa capacità ricettiva attuale e potenziale, verificando in particolare la varietà dell'offerta ricettiva.

## ART. 2

### *(Requisiti degli impianti)*

1. Gli impianti, destinati alla pratica del gioco del golf, sono realizzati in conformità alle norme di legge, con particolare riferimento a quelle di tutela ambientale culturale e paesaggistica, di sicurezza, igiene e superamento delle barriere architettoniche, nonché delle norme tecniche per le costruzioni e delle norme in materia di impiantistica sportiva e di percorsi di golf stabilite dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), dalla Federazione italiana golf e dalla International Golf Federation (IGF). Inoltre, nella realizzazione degli impianti va garantito il ricorso alle tecnologie per il risparmio energetico.
2. L'impianto golfistico si inserisce nel pieno rispetto del contesto ambientale ed integrato con le infrastrutture e i servizi eventualmente esistenti nel territorio, rispettando le esigenze connesse all'accessibilità e fruibilità dei diversi spazi, in relazione al tipo di destinazione ed utenza previste.

### ART. 3

*(Incentivazione alla realizzazione di strutture di ricezione turistica collegate all'impianto golfistico)*

1. Le Regioni, sentiti gli enti locali, e d'intesa con gli enti parco nazionali e gli enti gestori delle aree marine protette, promuovono l'individuazione di procedure acceleratorie e di semplificazione amministrativa volte a consentire ai soggetti privati che realizzino impianti golfistici rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2, la possibilità di edificare, solo successivamente alla costruzione del campo da gioco, strutture di ricezione turistica. Tali strutture sono rispondenti ai requisiti ambientali e di risparmio energetico.
2. È fatto divieto, ai soggetti privati che costruiscono strutture di ricezione turistica collegate all'impianto golfistico, di vendere totalmente o parzialmente le predette strutture per un periodo di cinque anni successivi alla messa in esercizio del campo da golf, fatto salvo il caso in cui l'acquirente compartecipi finanziariamente alla gestione e al corretto funzionamento dell'impianto golfistico.

## ART. 4

### *(Realizzazione di impianti golfistici)*

1. Allo scopo di agevolare la costruzione sul territorio nazionale di impianti destinati alla pratica golfistica, nell'ambito del piano di promozione unitaria del turismo sportivo, di cui all'articolo 1 comma 2, sono introdotte le seguenti deroghe alla normativa statale:
  - a) gli impianti golfistici, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, possono essere realizzati nell'ambito delle aree sottoposte alle prescrizioni di tutela indiretta di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere favorevole della competente soprintendenza;
  - b) gli impianti golfistici, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, possono essere realizzati nell'ambito delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, previo nulla osta dell'ente parco nazionale e dell'ente gestore delle aree marine protette;
  - c) per la realizzazione degli impianti golfistici, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, in caso di necessaria adozione dell'autorizzazione paesaggistica si applica la procedura semplificata di cui all'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - d) gli impianti golfistici, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, possono essere realizzati nell'ambito delle aree ricomprese nei piani di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previo parere favorevole della competente Autorità di bacino.
  
2. L'applicazione delle deroghe alla normativa statale di cui al comma 1 è subordinata alla realizzazione di impianti golfistici con un percorso minimo di diciotto buche rispondenti a criteri di flessibilità che li rendano adatti ai diversi tipi di competizione e di livello golfistici.